

UNAPASS suggerisce di includere nella previsione di cui al comma 3 lettera b) anche la figura dell'addetto all'attività d'intermediazione di una persona fisica - e non solo di una società, iscritta nella sezione E (ad esempio il dipendente di un subagente che non opera in forma societaria), anche in considerazione della corrente diffusione di tale fattispecie.

Proposta accolta. Si vedano sul punto le motivazioni espresse con riguardo all'art. 4, comma 2.

## **Art. 6 (Società)**

### **Comma 1**

ANIA chiede che sia inserita la data di inizio e di eventuale termine di attività per le società iscritte nella sezione E.

Proposta non accolta per le motivazioni espresse sub art. 5, comma 2.

### **Comma 2**

ACB rileva che la previsione dell'obbligo di iscrizione nella sezione B del registro, oltre che per il responsabile dell'attività di intermediazione come previsto per la sezione A, anche per il legale rappresentante, l'amministratore delegato e il direttore generale di società che intendono essere iscritte nella medesima sezione, sarebbe un ingiustificato appesantimento derivante dalla vecchia normativa, oltre a costituire un freno all'attività svolta dai mediatori in forma societaria; formula le stesse osservazioni con riferimento alla previsione dell'art. 13, comma 2.

La previsione discende dal disposto dell'art. 112, comma 2, del Codice.

### **Comma 3**

ANIA rileva che si dovrebbe indicare l'impresa o le imprese per cui opera l'intermediario principale. Inoltre, propone di sostituire la lettera c) del comma 3 come segue: "*cognome, nome e numero di iscrizione nella sezione E degli addetti all'attività di intermediazione al di fuori dei locali dove l'intermediario opera*", in modo che tra i collaboratori degli intermediari che operano all'interno dei locali (da non assoggettare ad iscrizione) siano ricompresi anche i collaboratori "interni" dei soggetti iscritti nella sezione E, anche in forma societaria.

Proposta accolta relativamente all'indicazione dell'impresa per cui opera l'intermediario di cui alle sezioni A e D (cfr. art. 5, comma 3). La proposta di sostituzione della lettera c) non è accolta per le motivazioni espresse sub art. 4, comma 2.